

La Legge di Stabilità e il Decreto Monti negli enti locali

Le principali disposizioni di interesse per gli enti locali contenute nella Legge n.183/2011 e nel D.L. 201/2011.

Aggiornamento: 03/01/2012

A cura di: Dr. Andrea Recaldin

Nei mesi di Novembre e Dicembre 2011 le Camere hanno approvato due norme, la Legge di Stabilità (approvata a cavallo tra il Governo Berlusconi e il subentrante Governo Monti) e il Decreto Legge “salva Italia” (primo provvedimento dello stesso Governo Monti) al cui interno vengono enunciate numerose disposizioni di estrema rilevanza per i Comuni.

La presente relazione ha la finalità di illustrare tali disposizioni, suddividendo il documento stesso in due sezioni tematiche, una riferita alla Legge di Stabilità (Legge 12 Novembre 2011, n.183) ed una al recente Decreto salva Italia” (Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201); all’interno di ciascuna sezione, poi, vengono prima presentati sommariamente i principali articoli di interesse per gli enti locali, e, successivamente, analizzate nel dettaglio le tematiche più considerevoli.

La Legge N. 183/2011

Legge di Stabilità 2012

Art.	Commento della disposizione
Art.4 Comma 26	L’indennità di galleggiamento dei segretari comunali e provinciali può essere corrisposta solo se la rispettiva retribuzione, anche dopo una eventuale maggiorazione, sia inferiore al livello retributivo a quella per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente o, ove quest’ultima mancasse, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa. La norma si applica a partire dal 1° Gennaio 2012.
Art. 4 Comma 69	Viene innalzato, per le istituzioni site nelle piccole isole, nei Comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, il numero (da 500 a 600 e da 300 a 400) al di sotto del quale non possono essere assegnati agli istituti scolastici dirigenti a tempo indeterminato.
Art. 4 Comma 102	Viene precisato come le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e che prevedono come a decorrere dall'anno 2011 le PA possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applichino nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Art. 4 Comma 103	L’articolo chiarisce l’ambito di applicazione di quanto previsto dall'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e relativo al vincolo sulle assunzioni per gli enti sottoposti al Patto di stabilità. Questi, secondo la normativa citata, possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente solo dove la incidenza delle spese di personale sia inferiore al 40% delle spese correnti. La limitazione, viene ora precisato grazie anche alla delibera n. 46/2011 della Corte dei Conti, sez. Riunite, si riferisce <i>“alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”</i> .
Articolo 8	Abbassamento dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli enti locali all'8 per cento per l'anno 2012, al 6 per cento per l'anno 2013 e al 4 per cento per l’anno 2013. Una simile disposizione viene prevista anche per le Regioni, laddove si prevede come la

	percentuale riguardante l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate venga ridotta dal 25 al 20 per cento.
Art.9	<p>L'articolo rivede in modo sostanziale l'articolo 4 del dl 138/2011 in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.</p> <p>Le principali novità rispetto alla precedente normativa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Affidamento di un servizio in esclusiva possibile solo dopo aver effettuato l'analisi di mercato preventiva ed in presenza della delibera quadro; ✓ Divieto di frazionamento in caso di affidamento del servizio <i>in house</i>; ✓ Cessazione al 31/3/2012 anche degli affidamenti diretti non aventi le condizioni legittimanti <i>in house</i>; ✓ Obbligo per i gestori di rendere pubblici i livelli dei servizi resi, il prezzo medio per utente e gli investimenti medi; ✓ Applicazione della nuova disciplina dei servizi pubblici locali anche al trasporto pubblico regionale e locale, ad esclusione degli affidamenti del trasporto regionale già deliberati.
Art. 13	Vengono introdotte modifiche in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali (articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008) e nuove norme in materia di codice della strada finalizzate a favorire la lotta all'evasione delle polizze Rc per i veicoli. Nello specifico, viene prevista l'integrazione di procedure per l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli anche grazie l'utilizzo di apparecchi automatici come il Tutor e le telecamere delle Ztl.
Art. 14	Applicazione all'intero territorio nazionale ed in via sperimentale fino al 31 Dicembre 2013, della disciplina delle zone a burocrazia zero ed ora previste solo per i territori del Meridione. Sostituzione, all'interno delle società SRL, del collegio sindacale con un sindaco unico.
Art. 15	<p>L'articolo apporta delle modifiche al DPR 445 del 28 dicembre del 2000 al fine di favorire l'utilizzo della autocertificazione da parte dei cittadini all'interno delle PA.</p> <p>Viene infatti disposto come i certificati e gli atti di notorietà debbano essere utilizzati solo nei rapporti tra privati e come tali documenti debbano essere sostituiti sempre dall'autocertificazione nel caso di rapporti con la PA e i gestori di pubblici servizi.</p> <p>Le amministrazioni pubbliche dovranno quindi organizzarsi al fine di utilizzare e condividere l'autocertificazione prodotta dai cittadini, individuando a tal fine anche un responsabile all'interno della propria struttura e considerando che la mancata risposta entro 30 giorni alle richieste delle PA viene considerata come violazione dei doveri d'ufficio.</p> <p>Viene altresì disposto come le amministrazioni siano tenute ad acquisire direttamente le informazioni sulla regolarità della posizione contributiva, senza obbligare i cittadini a produrre direttamente tali informazioni.</p>
Art. 16	Integrale rafforzamento dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che reca la disciplina delle eccedenze di personale e mobilità collettiva.

	<p>L'articolo ridisegna l'iter procedurale con il quale le amministrazioni che evidenzino situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, si attivano al fine di ridefinire l'organico.</p>
Art. 30	<p>Viene ripartito tra Regioni, Province e comuni, ed in misura proporzionale all'incidenza dei contributi alla manovra di ciascun comparto del DL 78 e del DL 138, l'importo derivante dalla applicazione della Robin Tax e del fondo di 200 milioni di euro per gli enti virtuosi. Posticipata anche l'applicazione di alcuni parametri per l'individuazione degli enti virtuosi, e ridotte da quattro a due le classi di virtuosità.</p>
Art.31	<p>Vengono definite le modalità di riparto della manovra per la riduzione dell'indebitamento tra gli enti locali; viene inoltre disposto l'assoggettamento al Patto di stabilità dal 2013 anche dei Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.</p> <p>All'interno dello stesso articolo sono quindi individuati gli obiettivi per gli enti virtuosi e quelli non virtuosi, e vengono altresì individuate le spese che verranno escluse dai vincoli del Patto.</p>
Art. 32	<p>L'articolo fissa le disposizioni riguardanti il Patto di Stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definendo, al contempo la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge n.98 e n.138 del 2011.</p> <p>Più dettagliatamente, viene stabilito come agli obiettivi programmatici fissati dalla precedente Legge di Stabilità le Regioni a statuto ordinario debbano aggiungere un ulteriore risparmio determinato complessivamente per il comparto in 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2012.</p> <p>Viene anche previsto come dal totale delle spese finali sui cui si applica il tetto previsto dal Patto di Stabilità siano da escludersi le spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.</p>

Le principali disposizioni contenute all'interno del provvedimento***Il personale***

Tra le principali disposizioni che vengono previste all'interno della Legge di Stabilità per il 2012 vanno certamente ricordate quelle relative alla gestione del personale negli enti locali.

Anzitutto, viene apportata chiarezza in merito alla questione relativa alla indennità di galleggiamento dei segretari che, a partire dal 2012 maturerà solo laddove perduri la differenza a seguito della applicazione della maggiorazione della retribuzione di posizione. La restrittiva interpretazione pone fine ad una divergenza che si protraeva ormai da diverso tempo.

All'interno del dispositivo viene poi stabilito come gli enti non possano stanziare risorse per assunzioni a tempo determinato, per i contratti di formazione e lavoro, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, una cifra superiore al 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009. Diversamente, si precisa come il tetto della spesa del 20% dell'anno precedente si applichi esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato.

Altrettanto importante la riscrittura dell'articolo 33 del DLgs n. 165/2001 e la cui revisione è stata finalizzata ad una semplificazione del processo di collocamento in quiescenza del personale pubblico eccedente. La Legge di Stabilità, infatti, si è posta la finalità di rendere più rapido il procedimento per la dichiarazione di esubero dei dipendenti pubblici, rafforzando così quanto già previsto dalla precedente normativa e senza tuttavia prevedere normative stringenti in materia di licenziamenti.

Rispetto perciò al DLgs n. 165/2001, le PA sono ora tenute ad effettuare la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, pena il divieto di effettuare nuove assunzioni da parte dell'ente. A seguito di una eventuale e comprovata eccedenza, i soggetti sindacali vengono quindi informati dell'avvio del processo di analisi che deve obbligatoriamente concludersi entro un periodo massimo di 90 giorni nei quali l'ente deve valutare la possibilità di poter collocare, anche adottando diverse forme contrattuali, i dipendenti in esubero. All'interno di questo lasso di tempo, infatti, l'ente che verificasse l'eccedenza potrebbe, anche grazie al rafforzamento dell'istituto della mobilità e tramite un apposito accordo con un altro ente, trasferire il personale in surplus presso l'ente con il quale è stato stipulato l'accordo.

Al termine dei 90 giorni e qualora il collocamento secondo la procedura sopra descritta non abbia avuto esito favorevole, si procede al collocamento in disponibilità con erogazione del 80% del trattamento economico.

Il Patto di Stabilità

Una delle tematiche più toccate dal dispositivo è senza dubbio quella relativa al Patto di Stabilità e il concorso degli enti locali ai vincoli di finanza pubblica. Anzitutto, il testo precisa chiaramente il riparto degli introiti derivanti dall'applicazione della Robin Tax, fissando in 520 milioni di euro la quota destinata ai comuni. La disposizione precisa anche come 65 dei 200 milioni di euro precedentemente previsti dal fondo del DL 98/2011 a favore degli enti virtuosi, siano destinati alla riduzione del concorso ai vincoli di finanza pubblica dei Comuni ora soggetti al Patto.

Sul tema della virtuosità, peraltro, va evidenziato come rispetto a quanto preventivato dalla precedente normativa gli enti non saranno più identificati in quattro classi di merito, ma in due soltanto. Non solo, ma anche per ciò che concerne l'applicazione dei parametri che determinerà tale classificazione, va altresì precisato come, almeno per il 2012, la virtuosità si misurerà sulla sola analisi di quattro indicatori:

- ✓ **Rispetto del Patto di Stabilità** (ovvero l'aver rispettato o meno il Patto negli ultimi anni; non è ancora precisato l'arco temporale a cui si riferisce la norma);
- ✓ **Autonomia finanziaria** (Incidenza delle entrate autonome sul totale delle entrate);
- ✓ **Equilibrio corrente** (Rapporto tra le entrate correnti stabili e le spese correnti ordinarie);
- ✓ **Capacità di riscossione** (Rapporto tra le entrate riscosse e quelle accertate; l'indice misura pertanto l'efficienza dell'ente nel riuscire a trasformare in riscossioni effettive gli accertamenti evidenziati dall'ente)

Sempre in tema di Patto, poi, la norma conferma la modalità di calcolo già prevista dalla precedente Legge di Stabilità in materia di coefficienti ed obiettivi. L'obiettivo di saldo finanziario è dunque determinato applicando alla spesa media corrente sostenuta nel triennio 2006-2008 determinate percentuali che, a differenza della norma precedente, la attuale Legge di Stabilità aumenta, sia per le Province che per i Comuni, elevando rispettivamente al 15,6% e al 16,5% per il 2012 e al 15,4% e al 19,7% per gli anni successivi. Questi valori sono tuttavia provvisori e potrebbero essere ulteriormente rivisti in ragione dell'identificazione degli enti virtuosi.

Confermata poi l'applicazione dei vincoli del Patto di Stabilità, a partire dal 2013, anche per i Comuni fra i 1.000 e i 5.000 abitanti, con l'applicazione delle medesime disposizioni oggi applicate ai Comuni già sottoposti al Patto.

Una ulteriore ed importante disposizione in materia finanziaria contenuta all'interno della Legge di Stabilità riguarda poi la revisione al ribasso del livello di indebitamento per gli enti locali. La stretta impone agli enti, a partire dal 2012, un tetto massimo di interessi passivi rispetto alle entrate correnti pari al 8%, valore che poi diventa il 6% nel 2013 e il 4% nel 2014. La norma, oltre ad anticipare di un anno quanto già previsto dalla precedente Legge di Stabilità e che fissava per il 2012 un limite al 10%, pone evidenti problematiche alle amministrazioni in fase di predisposizione dei bilanci preventivi e contrazione dei mutui.

Di ciò, infatti, l'amministratore dovrà tenere in debito conto, e non solo in fase di approvazione del bilancio annuale, ma anche e soprattutto in fase di predisposizione del bilancio pluriennale; il dimezzamento in soli due esercizi (dal 8% al 4%) della possibilità per l'ente di poter finanziarsi attraverso mezzi di terzi, infatti, rappresenta per i sindaci un vincolo di cui non si può non tener conto.

I servizi pubblici locali

La norma in esame modifica ulteriormente la disciplina relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e normata da ultimo dall'articolo 4 del D.L. 138/2011.

Le modifiche apportate dal testo si riferiscono in particolar modo ai compiti e agli obblighi degli enti locali in relazione alle decisioni sull'affidamento e la disciplina del regime dei servizi pubblici locali. La prima correzione apportata si riferisce alla possibilità per gli enti locali di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali, fatto salvo il fatto che venga dimostrato il vantaggio economico derivante da tale operazione. Viene confermato l'obbligo di trasmettere all'Antitrust la delibera quadro; obbligo già previsto dalla precedente normativa, al quale si aggiunge però la precisazione sulla base della quale in assenza della delibera l'ente non possa procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva nel settore dei servizi pubblici locali.

E' inoltre integrata la disciplina degli affidamenti diretti, allorché viene previsto come sussista il divieto di procedere al frazionamento del servizio e del relativo affidamento; divieto a cui segue, come diretta conseguenza, la modifica del regime transitorio e che prevede la cessazione alla data del 31 marzo 2012, improrogabile e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, di tutti gli affidamenti diretti relativi ai servizi con valore economico superiore ai 900.000 euro annui.

Il Decreto Legge 201/2011

Art.	Commento della disposizione
Art.10 Commi 13 septies e 13-octies	Prorogato al 31 Dicembre 2012 il termine entro il quale Equitalia e le altre società partecipate terminano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione per gli enti locali.
Art.11, commi 8-10	Al comma 8, la norma elimina ogni riferimento ai Consigli tributari (DPR n. 600 del 1973) in materia di partecipazione dei Comuni all'accertamento, mentre il successivo comma 9 abroga i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 18 del DL 78/2010 i quali prevedevano, secondo precise modalità, l'obbligatoria istituzione da parte dei Comuni dei Consigli tributari stessi.
Art.13	Anticipazione e revisione dell'IMU (vedi apposita nota di lettura)
Art.14	Nuovo tributo per la raccolta di rifiuti e servizi comunali (vedi apposita nota di lettura)
Art.14-bis	L'articolo modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate comunali al fine di unificare le procedure e i poteri degli organi di riscossione. Viene quindi consentito ai Comuni di utilizzare, indipendentemente dalla forma di esercizio scelta, sia le procedure di ingiunzione fiscale, sia le norme in materia di riscossione coattiva. Allo stesso tempo, la norma introduce la opportunità per il sindaco di nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione incaricati di svolgere le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.
Art.28 commi 7,9, 11-ter	Taglio, a decorrere dall'anno 2012, di 1 miliardo e 450 milioni di euro a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e successivamente sul fondo perequativo, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sardegna e della Sicilia. La riduzione avviene in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria introdotta dall'articolo 13 del presente decreto. (vedi apposita nota di lettura)
Art.31	Con la finalità di uniformare la legislazione nazionale ai dettami dell'Europa in materia di liberalizzazioni, libera concorrenza e libertà di stabilimento, vengono soppressi i limiti e le restrizioni relative all'apertura di esercizi commerciali con il solo obbligo di osservanza dei limiti relativi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente. Alle Regioni e agli enti locali viene concesso un lasso di tempo pari a 90 per adeguare i propri ordinamenti alla suddetta norma.

Le principali disposizioni contenute all'interno del provvedimento**Il taglio ai trasferimenti e al Fondo di riequilibrio**

Il Decreto Monti, nel contesto della revisione della fiscalità municipale, ha previsto la riduzione dei trasferimenti erariali e del Fondo di riequilibrio e del Fondo perequativo. Detta riduzione è determinata da tre articoli contenuti all'interno del dispositivo, e precisamente dal comma 17 dell'articolo 13, dall'articolo 28 e dall'articolo 14. Nel primo, viene previsto come il Fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo sia ridotto, a partire dal 2012, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale prevista dall'articolo 13 della legge medesima; la relazione tecnica cifra tale riduzione in circa 2 miliardi di euro annui¹. Allo stesso tempo, l'articolo 28 riduce ulteriormente il Fondo sperimentale di riequilibrio di 1.450 milioni di euro, sempre a partire dal 2012, precisando peraltro come la riduzione si applichi in misura proporzionale alla distribuzione territoriale dell'IMU che diventa perciò base di riferimento per definire con precisione la quota di ciascun ente locale.

La riduzione al Fondo di riequilibrio, tuttavia, non si esaurisce a quanto sopra descritto, dal momento che all'articolo 14 della stessa norma viene previsto come il Fondo sia ulteriormente ridotto in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla maggiorazione al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. L'articolo in esame, infatti, stabilisce che alla tariffa di base del nuovo tributo, si applichi una maggiorazione (0,30 centesimi per metro quadro) il cui importo viene destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il gettito complessivo a favore dei Comuni attraverso questo aumento rappresenta l'entità della riduzione che verrà realizzata a partire dal 2013.

Sempre in materia di rimodulazioni delle risorse per gli enti locali, da evidenziare infine come l'aumento dell'addizionale regionale dell'aliquota all'Irpef elevata, ai sensi del già citato articolo 28, dallo 0,90 al 1,23%, comporterà, oltre che un maggior aggravio per i contribuenti, una pari riduzione della compartecipazione IVA per le Regioni a statuto ordinario ed ora utilizzata al finanziamento del Servizio sanitario.

La tassazione sui rifiuti

L'articolo 14 prevede l'entrata in vigore, dal 2013, di una nuova tariffazione sui rifiuti e sui servizi, denominata Res. Il tributo, una volta in vigore, sostituirà quindi le diverse forme di prelievo ora utilizzate dai Comuni (Tarsu o Tia, a seconda della scelta operata dalle singole amministrazioni comunali).

Il tributo viene calcolato sulla base degli immobili ubicati su ciascun comune e si applica a coloro che detengono, occupano o possiedono locali che potrebbero produrre rifiuti². Per gli immobili iscritti o iscrivibili in Catasto, il parametro da considerare è quello dell'80% della superficie catastale, che diventa quindi la superficie assoggettabile.

¹ Da sottolineare come in caso di in capienza dei fondi ogni ente locale dovrà versare il corrispondente versamento delle somme residue alle casse dello Stato, così da garantire la compensazione.

² La modalità con la quale si commisura il tributo si basa su un criterio presuntivo e non sulla effettiva quantità di rifiuti generata.

Dal punto di vista strutturale, la tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, si compone di:

- ✓ Una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- ✓ Una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- ✓ I costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Alla tariffa che viene così a determinarsi va quindi applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro; il gettito di questa maggiorazione verrà utilizzato dai Comuni (che con apposita delibera del Consiglio comunale potranno anche aumentare ulteriormente tale importo) per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni stessi³.

Abrogata infine la “ex Eca”.

Il nuovo regime dell'IMU

Il principale provvedimento adottato dal Decreto “salva-Italia” riguarda senza dubbio la tassazione sugli immobili; l'articolo 13 del testo, infatti, definisce la applicazione, già a partire dal 2012, dell'imposta municipale unica (prevista entrare in vigore dal precedente Decreto sul Federalismo Municipale nel 2014), estendendo l'imposta stessa anche alla abitazione principale, intendendo con questa l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.⁴

L'imposta ha come base imponibile le rendite catastali dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% e alle quali si applica uno specifico moltiplicatore, diversificato sulla base della tipologia di immobile (vd tabella seguente).

³ Il gettito complessivo derivante dall'applicazione di tale maggiorazione verrà scomputato dalle risorse a valere sul Fondo di riequilibrio.

⁴ Differentemente da quanto previsto in precedenza, la qualifica di abitazione principale viene ad identificarsi in modo chiaro secondo due criteri come l'iscrizione all'anagrafe del proprio comune di residenza e la dimora presso l'immobile stesso.

Categoria catastale	Tipologia di immobile	Base imponibile
Abitazione	Da A1 a A11 (no A10)	Rendita catastale x 1,05 x 160
Ufficio	A10	Rendita catastale x 1,05 x 80
Scuole, ospedali, caserme	Da B1 a B8	Rendita catastale x 1,05 x 140
Negozi	C1	Rendita catastale x 1,05 x 55
Garage, box auto e magazzini	C2, C6 e C7	Rendita catastale x 1,05 x 160
Laboratori artigiani	C3, C4, C5	Rendita catastale x 1,05 x 140
Capannoni industriali, centri commerciali, fabbriche, alberghi, palestre e stabilimenti balneari con fini di lucro	Da D1 a D10 (no D5)	Rendita catastale x 1,05 x 60
Istituti di credito	D5	Rendita catastale x 1,05 x 80
Fabbricati rurali strumentali		Rendita catastale x 1,05 x 60
Terreni agricoli		Reddito dominicale x 1,25 x 130

Le aliquote d'imposta sono due: una di base, fissata allo 0,76%, ed una ridotta allo 0,4%, valevole per le abitazioni principali e le relative pertinenze; ai singoli Comuni viene data la facoltà di aumentare o diminuire tale imposta sino a 0,3 punti per quanto riguarda l'aliquota di base, e 0,2 per l'aliquota sulla abitazione principale.

Oltre l'anticipazione di due anni e l'estensione dell'imposta anche alle abitazioni principali, la maggiore novità introdotta dal primo dispositivo del Governo Monti riguarda certamente la compartecipazione dello Stato al nuovo tributo così definito.

Il comma 11 del citato articolo 13, infatti, precisa come, con riferimento all'imposta determinata applicando l'aliquota di base (e quindi lo 0,76%), e con esclusione dell'abitazione principale, allo Stato venga riservata una quota pari al 50% dell'imposta stessa e che deve essere versata all'erario contestualmente all'imposta municipale propria.

Non solo, ma ad una analisi tecnica del provvedimento, pare delinearsi come le (eventuali) riduzioni di aliquote che le amministrazioni comunali possono deliberare a favore dell'imposta non incidano sulla quota devoluta allo Stato; se l'ente locale decide, quindi, di modificare l'imposta, dovrà considerare come lo 0,38% dell'imposta dovrà essere comunque destinata allo Stato.

L'aggravio di imposta sulla prima abitazione viene parzialmente mitigato dalle detrazioni previste dalla norma: il comma 10 dell'articolo 13, infatti, stabilisce un abbattimento fino a 200 euro dell'imposta, che viene poi maggiorata di 50 euro per ciascun figlio appartenente al nucleo familiare e con meno di 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro.

Un'ultima importante disposizione riguarda infine l'applicazione dell'imposta sugli immobili all'estero e sui fabbricati rurali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'imposta dovrà essere sostenuta da quei soggetti passivi (persone fisiche) residenti nel territorio dello Stato italiano e che sono proprietari di immobili situati al di fuori dei confini nazionali. L'aliquota è fissata allo 0,76%, mentre la base imponibile è data dal valore dell'immobile determinato all'atto di acquisto; viene altresì riconosciuto, allo scopo di evitare una doppia tassazione dell'immobile da parte dei due diversi Stati, un credito d'imposta pari ai tributi patrimoniali sostenuti al Paese estero per il medesimo immobile.⁵

L'ultima novità, infine, del provvedimento governativo, riguarda i fabbricati rurali, precedentemente esclusi dalla tassazione immobiliare. Oggi, infatti, oltre a prevedere la specifica abrogazione della norma che escludeva questi immobili dall'imposta, il dispositivo Monti dispone altresì il suo assoggettamento all'aliquota dello 0,2% per quegli edifici ad uso strumentale. I fabbricati rurali a destinazione abitativa, invece, verranno gestiti come gli altri immobili di locazione abitativa e sui quali graverà l'imposizione prevista dal medesimo articolo 13.

⁵ I punti non chiari su questa nuova imposta non mancano: oltre, infatti, la difficoltà nel riuscire ad individuare gli immobili non dichiarati, appare evidente come non sia di facile individuazione nemmeno la base imponibile dell'immobile, individuata dalla norma.